

# CITTA' DI TORTOLI'

PROVINCIA OGLIASTRA

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 129 DEL 14.11.2012

## I L S I N D A C O

- Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 ad oggetto "norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 ad oggetto "Regolamento recante norme per la progettazione, installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10" e successive modifiche e integrazioni;
- Visto l'art. 9 del suddetto D.P.R. 412/1993, in forza del quale gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli edifici devono essere condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non vengano superati i valori massimi di temperatura fissati dall'art. 4 dello stesso decreto;
- Considerato che per la zona climatica "B" (art. 2, commi 1 e 2 e art. 9, commi 2, 3 e 4 del D.P.R. 412/1993) in cui ricade il Comune di Tortoli l'esercizio degli impianti termici è consentito con il limite giornaliero di 8 ore dal 1 dicembre al 31 marzo di ciascun anno con la possibilità di frazionare l'orario in due o più sezioni;
- Rilevato che al di fuori di tale periodo stagionale gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;
- Visto l'art. 10 del citato D.P.R. 412/1993 ad oggetto "Facoltà delle amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici";
- Visto l'articolo 50, comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto l'art. 40, comma 1, lettera d) dello statuto Comunale,

## O R D I N A

in deroga a quanto previsto dall'art. 9 del D.P.R. n. 412/1993, una accensione anticipata degli impianti di riscaldamento nel territorio comunale per un massimo di 4 ore giornaliere (durata non superiore alla metà di quelle consentite a pieno regime), eventualmente frazionabili in una o più sezioni, tenuto conto delle condizioni climatiche sfavorevoli. Per le sole strutture sanitarie la deroga è concessa senza limiti orari in funzione delle esigenze valutate dalla singola struttura.

La presente ordinanza, verrà affissa all'albo pretorio, nelle bacheche comunali e sul sito internet del comune.

**F.TO IL SINDACO**

Dott. Domenico Lerede